

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA



IRASE NAZIONALE Istituto di Ricerca Accademica Sociale ed Educativa della UIL Scuola, con sede in via Marianna Dionigi, n°43 00179, Roma, C.F 03912501008 nella persona del Presidente Prof.sa Rosa Venuti, di seguito definito come IRASE

E

CENTRO INTERNAZIONALE "M. MONTESSORI", con sede legale in Perugia, via Fonti Coperte n° 38/D C.F.: 94017860548 nella persona del Presidente Prof. Luciano MAZZETTI domiciliato in Perugia via Fonti Coperte n° 38/D

PREMESSO CHE:

- IRASE Nazionale, associazione professionale e culturale senza vincoli di rappresentazione grafica, cui aderisce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del mondo accademico, intende promuovere lo sviluppo e l'adeguamento costante del sistema formativo, in Italia ed all'estero in relazione alle esigenze della società, ed il riconoscimento e la rivalutazione di tutte le professionalità e si propone
 - 1) di promuovere attività di ricerca:
 - a) in relazione ai metodi di misurazione e verifica della qualità dei processi formativi;
 - b) in relazione ai problemi dell'istruzione, della formazione professionale e della cultura;
 - c) per i processi educativi più complessi, i problemi sociali e la verifica delle condizioni ambientali e strutturali connesse con le attività educative e formative;
 - 2) di organizzare e gestire anche attraverso le sue articolazioni periferiche che hanno in materia piena autonomia decisionale e gestionale e mediante l'impiego di persone iscritte in albi professionali in proprio e per conto terzi:
 - a) attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado e della formazione professionale anche nell'ambito di progetti europei;
 - 3) di effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare convegni e studi;
 - 4) gestire l'attività associativa anche unitamente o per mezzo d'associazioni aventi scopi affini ed analoghi.
- CENTRO INTERNAZIONALE "M. MONTESSORI", per statuto svolge le seguenti attività:
 1. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento e gestione di attività;

- 
- 
2. svolgere attività di formazione in campo pedagogico e non in collaborazione con altri Enti;
 3. sviluppare la ricerca in collaborazione con le Università ed altri Istituti di ricerca dei processi di apprendimento;
 4. provvedere alla gestione e tutoraggio di strutture educative di altri Enti Pubblici o privati;
 5. promuovere ed organizzare convegni, seminari ed incontri attinenti alla metodologia e non;
 6. erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività didattiche ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
 7. partecipare a progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo.
- Il Centro Internazionale "M. Montessori" si rende disponibile per condurre, congiuntamente a IRASE Nazionale, attività di progettazione, formazione e ricerca scientifica, finalizzate alla diffusione del metodo Montessori anche in ambito europeo;
 - in questo quadro le attività di ricerca scientifica di cui alla presente Convenzione assumono la connotazione di collaborazione scientifica, di pari interesse sia per IRASE Nazionale che per il Centro Internazionale "M. Montessori";
 - i risultati ottenibili rivestono particolare importanza per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali, valorizzando, al contempo, risorse umane e strutturali possedute da entrambe le Parti;
 - particolare attenzione viene rivolta alle potenzialità di collaborazione nell'ambito di programmi promossi a qualsiasi livello (comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario europeo e internazionale);

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**Art. 2
(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:


- nella presente Convenzione;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 8, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione;

- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione


Art. 3 (Oggetto)

Con la presente Convenzione e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione per la ricerca pedagogico-didattica e metodologica per il conseguimento di obiettivi comuni relativamente alla produzione e alla diffusione di prestazioni, servizi, materiali e prodotti digitali, relativi agli argomenti trattati, con particolare attenzione alle piattaforme di e-learning e alla formazione del personale con particolare riguardo al metodo Montessori.

Art. 4 (Norme generali)



Le attività di ricerca di cui al precedente articolo saranno svolte con personale di entrambe le Parti, sia presso le strutture individuati di comune accordo, che presso le strutture scolastiche coinvolte nei progetti. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante. Ciascuna delle Parti prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione della presente Convenzione.



La presente Convenzione non prevede nessun onere finanziario tra le Parti, rimandando ai singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 8, la regolamentazione e la ripartizione dei costi e dei finanziamenti ricevuti da terzi per le attività previste dalla presente convenzione e di qualsiasi flusso economico e finanziario tra le Parti.

Art. 5 (Attività collaterali)

Le parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere, anche su richiesta degli Istituti scolastici

- attività di formazione, con particolare riferimento al metodo Montessori, per corsi di apprendimento permanente istituiti nel campo delle attività di ricerca pedagogico-didattica e metodologica previste nella presente Convenzione;
- conferenze illustrative concernenti tutte le attività di ricerca pedagogico-didattica e metodologica previste della presente Convenzione;
- eventi di comunicazione e promozione, digitale e tradizionale, concernenti tutte le attività di ricerca pedagogico-didattica e metodologica previste della presente Convenzione.

Oltre alle attività previste nella presente Convenzione potranno essere individuate e realizzate anche altre attività e diverse modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto della presente Convenzione.

Art. 6
(Risultati della ricerca e degli studi comuni)

I risultati delle attività sviluppate in forza della presente Convenzione saranno di proprietà comune, salvo quanto previsto nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 8. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo; appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 7
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza, definite nella presente Convenzione e nei relativi Atti esecutivi, di cui al successivo art. 8, con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte su tutte le attività effettuate.

Art. 8
(Atti esecutivi)

Negli Atti esecutivi stipulati in forma scritta, le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione.

Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- le eventuali attività che una Parte affida all'altra in regime di "conto terzi";
- le eventuali attività che saranno gestite amministrativamente da ciascuna delle parti;
- i documenti di rendicontazione economico-finanziaria periodica tra le Parti;
- i documenti per la partecipazione congiunta a progetti nazionali ed internazionali;
- gli eventuali contributi finanziari provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà per la ricerca e gli studi comuni, per le conoscenze acquisite, le attività e i prodotti sviluppati, congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti, congiuntamente o singolarmente dalle stesse, e la ripartizione delle relative royalties;
- la ratifica e la sottoscrizione tra le Parti degli accordi nazionali e le partnership con istituzioni educative, propedeutici alla realizzazione delle

attività oggetto della presente Convenzione;

- le competenze e i rispettivi obblighi tra le Parti in materia di traduzioni in inglese, o in altre lingue, per la localizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione;
- l'eventuale organizzazione di eventi e/o attività di promozione delle attività oggetto della presente Convenzione;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Art. 9

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte e a fornire supporto e assistenza organizzativa e logistica, anche con la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I collaboratori di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 10

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 12

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione dei quali siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 13

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Arti. 14

(Identità visiva)

Le Parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna.

In particolare, il logo di IRASE Nazionale e quello dell'Opera Internazionale Montessori potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Arti. 15

(Responsabili Operativi della Convenzione)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile Operativo nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile Operativo della Convenzione per IRASE nazionale è il Prof. Elio Carfagna.

Il Responsabile Operativo della Convenzione per CENTRO INTERNAZIONALE "M. MONTESSORI", è il Dott. Lucio Lombardi

Art. 16

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire tre mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno sessanta giorni, fatti salvi gli impegni assunti in sede nazionale o internazionali oggetto di finanziamenti.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno richiedere di apportare eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. Tali modifiche verranno eventualmente concordate e sottoposte alle procedure di approvazione.

ART. 18 (Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19 (Oneri connessi all'attuazione della Convenzione)

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione restano a carico delle Parti ognuno per la propria competenza. La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti, se non quelli previsti dagli Atti esecutivi, di cui al precedente art. 8.

Art. 20 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per IRASE nazionale , con sede in via Marianna Dionigi n° 43 00179- Roma alla attenzione della Prof.sa Rosa Venuti;
per CENTRO INTERNAZIONALE "M. MONTESSORI", con sede in Perugia, via Fonti Coperte n° 38/D alla attenzione del Prof. Luciano Mazzetti

Art. 23

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Art. 24
(Registrazione)**



La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Perugia 25 luglio 2018

IRASE Nazionale

Presidente
Prof.ssa ROSA VENUTI



**CENTRO INTERNAZIONALE
"M. MONTESSORI**

Presidente
Prof. Luciano MAZZETTI

